



Comune di Pontecurone

REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 29.04.1988
Modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 28.09.2016
Modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 29.03.2017

Titolo I - DENUNCIA DELLA CAUSA DI MORTE E ACCERTAMENTO DI DECESSI

Art. 1 Denuncia dei casi di morte

E' fatto obbligo ai familiari o chi per essi, ai direttori di ospedali, di istituti e di collettività, di denunciare, entro 24 ore dal decesso, ogni caso di morte di persona da loro assistita, all'Ufficio dello Stato Civile, dichiarando esattamente l'ora in cui avvenne il decesso.

Art. 2 Denuncia dei casi di morte da farsi dai medici

A norma dell'art. 103 sub a) del T.U. delle Leggi Sanitarie 27 Luglio 1934, n. 1265 e del primo comma dell'art. 1 del Regolamento di polizia mortuaria, approvato con D.P.R. 21 Ottobre 1975, n. 803, i medici curanti e necroscopi devono denunciare ogni caso di morte di persona da essi assistita o visitata, al Sindaco, indicando la malattia che, a loro giudizio, ne è stata la causa.

La denuncia, di cui al comma precedente deve essere fatta entro 24 ore dall'accertamento del decesso:

- a) su apposita scheda di morte stabilita dal Ministero della Sanità, d'intesa con l'Istituto Centrale di Statistica;
- b) con modello rilasciato dal Comune come previsto dall'art. 141 del R.D. 9 Luglio 1939, n. 1238.

L'obbligo della denuncia della causa di morte è fatto anche ai medici incaricati di eseguire autopsie disposte dall'Autorità Giudiziaria o per riscontro diagnostico.

Art. 3 Denuncia di casi di morte all'Autorità giudiziaria

Fermo restando, per i sanitari, l'obbligo di cui all'art. 365 del Codice Penale, ove dalla scheda di morte risulti o sorga il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il Sindaco deve darne immediata comunicazione all'Autorità Giudiziaria e a quella di Pubblica Sicurezza.

Art. 4 Rinvenimento di resti mortali

Nel caso di rinvenimenti di parti di cadavere o anche resti mortali o di ossa umane, chi ne fa la scoperta deve informare immediatamente il Sindaco, il quale dà subito comunicazione all'Autorità Giudiziaria e a quella di Pubblica Sicurezza ed incarica dell'esame del materiale rinvenuto il medico necroscopo, comunicando i risultati degli accertamenti eseguiti all'Autorità Giudiziaria, perché questa rilasci il nulla osta per la sepoltura.

Art. 5 Casi di morte sul suolo pubblico

Nel caso di morte sul suolo pubblico, quando per il breve tempo trascorso o per mancanza di caratteri assordati di morte, essa non possa ritenersi che presunta, il corpo sarà trasportato con riguardo alla camera di osservazione del cimitero.

Quando invece, la morte possa essere subito accertata, il trasportato potrà farsi direttamente anche alla camera di deposito del cimitero, almeno che non vi sia sospetto di reato, nel qual caso non potrà essere rimosso prima della visita giudiziaria.

Art. 6 Visita del medico necroscopo

Ricevuta la denuncia di un decesso avvenuto nel territorio del Comune, il medico necroscopo, su incarico del Sindaco, esegue gli accertamenti per accertare la morte e rilascia il certificato previsto dall'art. 141 del R.D. 9 Luglio 1939 n. 1238.

La visita del medico necroscopo deve essere fatta non prima di 15 ore dal decesso, salvo i casi previsti dagli articoli 8, 9 e 10 del D.P.R. 21 Ottobre 1975, n. 803.

Le funzioni di medico necroscopo sono esercitate dal medico incaricato della U.S.S.L. o da un altro sanitario nominato dal Sindaco.

Art. 7 Dichiarazione dei medici

Sulla dichiarazione dei medici incaricati di constatare il decesso e che la morte è accertata e non è presumibilmente dovuta a causa delittuosa, il Sindaco, o per esso l'Ufficiale dello Stato Civile, autorizzerà le pratiche richieste per il trasporto, per la sepoltura, per l'imbalsamazione, o per la cremazione, nei modi e forme che saranno dettate al riguardo, sentito il Coordinatore sanitario dell'U.S.S.L.

Art. 8 Decesso per causa delittuosa

Nel dubbio che un decesso sia dovuto a causa delittuosa, l'autorizzazione per esperire le pratiche di cui all'articolo precedente, è subordinata al nulla osta dell'Autorità Giudiziaria.

In questa ipotesi, la salma sarà lasciata nel luogo del decesso e nella posizione in cui si trova, coprendola con un telo fino a che l'Autorità Giudiziaria non avrà dato le opportune disposizioni.

Art. 9 Casi di morte per malattia infettiva

Nei casi in cui la morte sia dovuta a malattia infettiva, il medico deve darne subito avviso al medico incaricato della U.S.S.L. per i necessari provvedimenti di disinfezione.

Art. 10 Rilascio dell'autorizzazione per la sepoltura.

Ricevuta la dichiarazione del medico incaricato di constatare il decesso, l'Ufficiale dello Stato Civile rilascia l'autorizzazione per la sepoltura, in conformità alle norme previste dall'art. 141 del R.D. 9 Luglio 1939 n. 1238.

La medesima autorizzazione è necessaria per la sepoltura, nel cimitero, di parti di cadavere od ossa umane di cui al precedente articolo 4.

Qualora sussistano i casi previsti dall'art. 3, il rilascio dell'autorizzazione sarà subordinata al nulla osta dell'Autorità Giudiziaria.

Art. 11 Nati morti e prodotti abortivi

Per i nati morti, ferme restando le disposizioni dell'art. 74 del R.D. 9 Luglio 1939 n. 1238, si seguono le disposizioni stabilite negli articoli 1, 2, 3 e 6 del presente Regolamento.

Per la sepoltura dei prodotti abortivi di presunta età di gestazione dalle 20 alle 28 settimane complete e dei feti che abbiano, presumibilmente, compiuto 28 settimane di età intra – uterina e che all'Ufficiale di Stato Civile non siano dichiarati come nati morti, i permessi di trasporto e seppellimento sono rilasciati dal medico incaricato della U.S.S.L.

A richiesta dei genitori, nel cimitero potranno essere accolti con la stessa procedura anche i prodotti del concepimento di età inferiore alle 20 settimane.

Art. 12 Riscontro diagnostico

Fatti salvi i poteri, in materia, dell'Autorità giudiziaria, sono sottoposti al riscontro diagnostico, secondo le norme della Legge 13 Febbraio 1961 n. 83, i cadaveri delle persone decedute senza assistenza medica, trasportati ad un ospedale o ad in deposito di osservazione o ad un obitorio, nonché i cadaveri delle persone decedute negli ospedali civili e militari, nelle cliniche universitarie e negli istituti di cura privati quando i rispettivi direttori, primari o medici curanti, lo dispongano per il controllo della diagnosi o per il chiarimento di quesiti clinico – scientifici.

Il medico provinciale può disporre il riscontro diagnostico anche sui cadaveri delle persone decedute a domicilio, quando la morte sia dovuta a malattia infettiva e diffusa o sospetta di esserlo o a richiesta del medico curante, quando sussista il dubbio sulle cause di morte.

Il riscontro diagnostico è eseguito, alla presenza del primario o medico curante, ove questi lo ritenga necessario, nelle cliniche universitarie o negli ospedali dall'anatomopatologo universitario od ospedaliero ovvero da altro sanitario competente incaricato del servizio, i quali devono evitare mutilazioni e dissezioni non necessarie a raggiungere l'accertamento della causa di morte.

Eseguito il riscontro diagnostico, il cadavere deve essere ricomposto con la migliore cura.

I risultati del riscontro devono essere comunicati al Sindaco, per l'eventuale rettifica della scheda di morte, da farsi dal medico incaricato della U.S.S.L.

Le spese per il riscontro diagnostico sono a carico dell'Istituto per il quale viene effettuato.

Titolo II - PERIODO DI OSSERVAZIONE DEI CADAVERI

Art. 13 Periodo di osservazione normale

Nessun cadavere può essere chiuso in cassa, né essere sottoposto ad autopsia, a trattamenti conservativi, a conservazione in celle frigorifere, né essere inumato, tumulato, cremato prima che siano trascorse 24 ore dal momento del decesso, salvo i casi di decapitazione o di maciullamento e salvo quelli nei quali il medico necroscopo avrà accertato la morte anche mediante l'ausilio di apparecchi o strumenti.

Art. 14 Periodo di osservazione cautelativo

Nei casi di morte improvvisa ed in quelli in cui si abbiano dubbi di morte apparente, l'osservanza deve essere protratta fino a 48 ore, salvo che il medico necroscopo non accerti la morte nei modi previsti dall'articolo precedente.

Art. 15 Riduzione del periodo di osservazione

Nei casi in cui la morte sia dovuta a malattia infettiva – diffusiva o il cadavere presenti segni di iniziata putrefazione o quando altre ragioni speciali lo richiedano, su proposta del medico incaricato della U.S.S.L., il Sindaco può ridurre il periodo di osservazione a meno di 24 ore.

Art. 16 Posizione del corpo durante il periodo di osservazione

Durante il periodo di osservazione il corpo deve essere posto in condizioni tali che non ostacolino eventuali manifestazioni di vita.

Nel caso di deceduti per malattia infettiva - diffusiva devono essere adottate speciali misure cautelative prescritte dal medico incaricato della U.S.S.L.

Art. 17 Depositi di osservazione

In un locale del cimitero, possibilmente distinto dalla Camera mortuaria, si possono ricevere e tenere in osservazione le salme di persone:

- a) morte in abitazioni inadatte e nelle quali sia pericoloso mantenerle per il prescritto periodo di osservazione;
- b) morte in seguito a qualsiasi accidente della pubblica via o in luogo pubblico;
- c) ignote, di cui debba farsi esposizione al pubblico per il riconoscimento.

Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi deve aver luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dal medico incaricato della U.S.S.L., in relazione agli elementi risultanti nel certificato di morte di cui all'articolo 100 del Decreto del Presidente della Repubblica 13 Febbraio 1964 n. 185.

In mancanza, le salme devono essere sorvegliate da parte del custode, anche ai fini del rilevamento di eventuali manifestazioni di vita.

Titolo III - DEPOSIZIONE DEL CADEVERE NEL FERETRO

Art. 18 Deposizione del cadavere nel feretro

Trascorso il periodo di osservazione prescritto dal precedente titolo il cadavere, debitamente vestito o avvolto in un lenzuolo, può essere deposto nel feretro.

Ogni feretro deve contenere un solo cadavere.

Possono essere chiusi nello stesso feretro soltanto madre e neonato, morti nell'atto del parto.

Art. 19 Caratteristiche della cassa

Per l'inumazione la salma deve essere chiusa in cassa di legno dolce (cioè di abete o pioppo), formata con tavole dello spessore non inferiore a cm. 2,5 e rispondente per tutte le altre caratteristiche a quanto prescritto dall'art. 75 del Regolamento approvato con D.P.R. 21/10/75 n. 803.

Qualora la salma provenga da altro Comune, con distanza superiore a 25 km, la stessa deve essere racchiusa in duplice cassa, l'una di legno, l'altra di metallo.

Prima di procedere all'inumazione, si deve asportare il coperchio di metallo, per favorire la normale decomposizione del cadavere (circ. n. 73 del 24/11/82).

Sulla cassa sarà collocata una targa di piombo con l'indicazione del nome e cognome del defunto e dell'anno di morte ed il numero di riferimento al registro dei permessi di seppellimento.

Il legame da impiegarsi, invece, per la confezione dei feretri da tumulare in colombari dovrà essere di qualità forte, cioè di rovere, noce, castagno, olmo, mogano, ecc.

Art. 20 Chiusura del feretro

La chiusura del feretro deve eseguirsi poco prima del trasporto della salma al cimitero.

In ogni caso, tale chiusura dovrà eseguirsi decorso il periodo di osservazione o secondo le istruzioni impartite dal coordinatore sanitario dell'U.S.S.L.

E' in facoltà della famiglia del defunto collocare entro il feretro anche una boccetta chiusa di ceramica contenente le indicazioni ritenute convenienti ed opportune.

Nel feretro, prima della chiusura, dovrà essere posta una conveniente quantità di segatura in legno, in modo da impedire qualsiasi possibile ed eventuale sgocciolamento di liquidi.

Titolo IV - TRASPORTO DEI CADAVERI

Art. 21 Trasporto delle salme

Il trasporto delle salme è:

- a) a pagamento, secondo una tariffa stabilita dal Consiglio Comunale, quando la famiglia richieda servizi o trattamenti speciali;
- b) a carico del Comune in ogni caso;

Il trasporto deve essere, comunque, effettuato in una forma che garantisca il decoro del servizio.

Il medico incaricato della U.S.S.L. vigila e controlla il servizio di trasporto delle salme e propone al Sindaco o al Presidente del Consorzio di vigilanza igienica i provvedimenti necessari ad assicurarne la regolarità del servizio.

L'incaricato del trasporto di un cadavere deve essere munito di apposita autorizzazione del Sindaco, la quale deve essere consegnata al custode del cimitero.

Art. 22 Caratteristiche per il trasporto

I carri destinati al trasporto dei cadaveri su strada, debbono essere internamente rivestiti di lamiera metallica o di altro materiale impermeabile facilmente lavabile e disinfettabile.

Detti carri possono essere posti in servizio, da parte dei Comuni e dei privati solo dopo che siano stati riconosciuti idonei dal medico incaricato della U.S.S.L., il quale deve controllarne, almeno una volta all'anno, lo stato di manutenzione. Un apposito registro dal quale risulti questa dichiarazione di idoneità, dovrà essere conservato sul carro in ogni suo trasferimento, per essere, a richiesta, esibito agli organi di vigilanza.

Art. 23 Trasporti con termini ridotti

Il trasporto dei cadaveri prima che sia trascorso il periodo di osservazione prescritto dalle disposizioni del titolo II deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita.

Art. 24 Morti per infortuni o incidenti

I morti per infortuni o altre cause negli stabilimenti o sulla strada o, comunque, giacenti sul suolo pubblico, verranno trasportati alla camera di osservazione del cimitero, in mancanza, alla camera mortuaria, previa autorizzazione dell'Autorità Giudiziaria. E' demandata al custode la sorveglianza per avvertire eventuali manifestazioni di vita.

Art. 25 Precauzione per decessi a causa di malattie infettive

Quando la morte è dovuta a una delle malattie infettive – diffuse comprese nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in un lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.

E' consentito di rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell'Autorità Sanitaria, salvo che questa non le vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ne ha causato la morte.

Quando dalla denuncia della causa di morte risulti che il cadavere è portatore di radioattività, il medico incaricato della U.S.S.L. dispone che il trasporto, il trattamento e la destinazione delle salme siano effettuati osservando le necessarie misure protettive al fine di evitare la contaminazione ambientale.

Art. 26 Trasporti con mezzi speciali

Il trasporto dei cadaveri dal luogo del decesso al deposito di osservazione, alla sala di autopsia o al cimitero, si esegue a cura del Comune, in carro chiuso, sempre che non sia richiesto dagli interessati di servirsi degli altri mezzi speciali di trasporto previsti dall'art. 14, lettera a) del Regolamento di Polizia mortuaria 21/10/75 n. 803.

Nei casi previsti dall'art. 14, lettera a), ove il servizio dei trasporti con mezzi speciali non sia esercitato dal Comune e con diritto di privativa il Comune, per i trasporti funebri che consenta di eseguire da terzi nel territorio comunale e sempre che non si tratti di trasporti eseguiti da confraternite con mezzi propri, può imporre il pagamento di un diritto fisso la cui entità non può superare quella stabilita per trasporti di ultima categoria.

Nel caso del trasporto di cadavere da Comune ad un altro Comune o all'estero, per il quale sia stato richiesto un trasporto con mezzi di terzi e sempre che esso venga effettuato con

automezzi di cui al precedente art. 22, il trasporto, sia di partenza che di arrivo, potrà essere svolto, se richiesto dai familiari, con il medesimo carro, previo pagamento di un diritto fisso, la cui entità non può superare quella stabilita per i trasporti di ultima categoria, svolgentisi nel territorio comunale.

Sono esenti da qualsiasi diritto comunale i trasporti di salme di militari eseguiti dalle Amministrazioni militari con mezzi propri.

Art. 27 Orari dei trasporti funebri

Gli orari per i trasporti funebri vengono stabiliti dal Sindaco.

Per il trasporto dall'abitazione del defunto alla chiesa e da questa al cimitero, oppure dall'abitazione al cimitero qualora non ci fosse cerimonia religiosa, si deve eseguire in via più breve.

Il cadavere deve rimanere in Chiesa solo per il tempo necessario alla funzione religiosa.

Per i cadaveri accolti nella camera mortuaria del cimitero si potrà ottenere permesso di tributare onoranze civili o religiose.

Art 28 Trasporto di salme in altro Comune

Per il trasporto di salme in altro Comune od all'estero dovranno essere osservate le norme previste dagli articoli 25, 27 e 28 del D.P.R. 21/10/75 n. 803.

Nei mesi di aprile, maggio, giugno, luglio, agosto, settembre, le salme devono essere sottoposte a trattamento antiputrefattivo mediante introduzione nelle cavità corporee di almeno 500 cc. di formalina F.U.

Negli altri mesi dell'anno, tale prescrizione si applica solo per le salme che devono essere trasportate in località che, col mezzo di trasporto prescelto, si raggiungano le 24 ore di tempo, oppure quando il trasporto venga eseguito trascorse le 48 ore dal decesso.

Le prescrizioni del presente articolo non si applicano ai cadaveri sottoposti a trattamenti di imbalsamazione.

Art. 29 Modalità per il trasporto fuori Comune

Il trasporto della salma fuori del Comune sarà fatto con carro apposito chiuso, partendo dal domicilio o dalla porta della Chiesa o dalla camera mortuaria del cimitero nel caso si svolgano onoranze o cerimonie funebri con accompagnamento di corteo.

I necrofori non potranno abbandonare la salma finché non sarà presa in consegna dall'incaricato dell'accompagnamento.

Art. 30 Autorizzazione per il trasporto fuori Comune

Il trasporto di salma da Comune a Comune della Repubblica è autorizzato con Decreto del Sindaco, che ne dà comunicazione al Sindaco del Comune in cui deve avvenire il seppellimento ed eventualmente anche ai Sindaci dei Comuni in cui la salma dovesse sostare per onoranze.

L'incaricato del trasporto di un cadavere fuori dal Comune deve essere munito del predetto decreto di autorizzazione.

Se il trasporto della salma avviene per ferrovia, su nave o per aereo, il Decreto anzidetto deve restare in consegna al vettore.

Titolo V - CONSEGNA DELLE SALME AL CIMITERO

Art. 31 Autorizzazione per la sepoltura

Il custode del cimitero non può ricevere nel cimitero, per essere inumati o tumulati, nessun cadavere, parte di esso od ossa umane, se non accompagnati dall'autorizzazione prevista dall'art. 6 del Regolamento approvato con D.P.R. 21/10/75 n. 803, rilasciata dall'Ufficiale di Stato civile.

Art. 32 Custodia dei documenti

Gli atti di cui al precedente articolo devono essere trattenuti dal custode del cimitero. Sugli stessi dovrà indicare il giorno e l'ora dell'eseguito seppellimento, il campo ed il numero d'origine del cippo della fossa comune o della tomba o del loculo in cui è stato posto il cadavere.

Art 33 Ricevimento di salme e resti mortali

Il custode del cimitero riceve:

- a) i cadaveri delle persone morte nel territorio del Comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;
- b) i cadaveri delle persone morte fuori dal Comune e morte fuori di esso, ma aventi in esso, in vita, la residenza;
- c) i cadaveri delle persone domiciliate in vita nel Comune e morte fuori di esso, ma aventi diritto al seppellimento in una sepoltura privata, esistente nel cimitero stesso;
- d) i nati morti ed i prodotti del concepimento di cui all'art. 7 del Regolamento 21/10/75 n. 803;
- e) i resti mortali delle persone sopraelencate;
- f) i cadaveri ed i resti mortali delle persone che hanno un rapporto di parentela/affinità analoghe a quelle elencate al comma 3 dell'art. 62 rubricato "Diritti di sepolcro" con le persone nate a Pontecurone ovvero trascritte alla nascita presso l'anagrafe del Comune, ovvero che siano o siano state residenti.

Art. 34 Deposito provvisorio di salme e resti mortali

Nel caso di consegna al cimitero di salma o di resti mortali senza documenti o con documenti irregolari, il custode ne dispone la deposizione nella camera mortuaria, dandone immediata comunicazione all'Ufficio comunale per la pratiche richieste dal caso.

Titolo VI - INUMAZIONI

Art. 35 Sepolture

Le sepolture possono essere a inumazioni o a tumulazione.

Sono a inumazione le sepolture nella terra, secondo le norme dell'art. 68 e successivi del Regolamento di polizia mortuaria 21/10/75 n. 803.

Sono a tumulazione le sepolture in loculi, cripte, celle o tombe individuali in muratura, cappelle, edicole, istituite secondo le norme di cui agli articoli 76, 77 e 78 del citato Regolamento n. 803.

Art. 36 Caratteristiche del terreno per le inumazioni

Il cimitero deve avere campi comuni destinati alla sepoltura per inumazione, scelti tenendo conto delle prescrizioni dettate dall'articolo 68 del citato Regolamento n. 803.

Art. 37 Forma e classi dei campi

I campi comuni per le sepolture ordinarie sono tutti della stessa forma e di una sola classe.

Essi sono divisi in riquadri e l'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da una estremità di ciascun riquadro e successivamente, fila per fila, procedendo senza soluzioni di continuità.

I campi comuni per le salme degli adulti sono indicati con i numeri ... del piano di distribuzione del cimitero.

In deroga a quanto previsto al comma 2 viene individuata una porzione di campo comune per le salme ed i resti mortali degli adulti e dei minori riservata alla sepoltura per inumazione degli appartenenti ai culti acattolici (*comma introdotto con D.C.C. n. 30/2016*).

Art. 38 Cippi indicativi

Ogni fossa nei campi comuni di inumazione deve essere contraddistinta da un cippo costituito da materiale resistente all'azione disgregatrice degli agenti atmosferici e portante un numero progressivo e l'indicazione dell'anno di seppellimento.

Sul cippo verrà applicata una targhetta di marmo con l'indicazione del nome e cognome del defunto e della data del seppellimento, a cura del custode del cimitero, dopo coperta la fossa con la terra.

Art. 39 Scavo della fossa

Ciascuna fossa per inumazione deve essere scavata a due metri di profondità dal piano di superficie del cimitero e, dopo che vi sia stato deposto il feretro, deve essere colmata in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno al feretro e quella affiorata dalla profondità venga alla superficie.

Art. 40 Modalità di deposizione nella fossa

Per calare nella fossa un feretro si avrà la massima cura, rispetto e decenza.
L'operazione verrà fatta con corde o a braccia o a mezzo di meccanismo sicuro.
Deposto il feretro nella fossa, questa verrà subito riempita, in modo che la terra affiorata dalla profondità venga alla superficie e che quella scavata alla superficie sia messa attorno al feretro.
I cadaveri saranno inumati in posizione aventi i piedi rivolti verso l'entrata.

Art. 41 Prescrizioni

Salvo disposizioni giudiziarie, nessuno può rimuovere i cadaveri dalla loro cassa.
E' pure severamente vietato spogliarli, appropriarsi di abiti, ornamenti, preziosi, ecc.

Art. 42 Dimensioni e disposizioni delle fosse per adulti

Le fosse per inumazione di cadaveri di persone di oltre dieci anni di età debbono avere nella loro parte più profonda (a due metri) la lunghezza di metri 2,20 e larghezza di metri 0,80 e debbono distare l'una dall'altra di almeno 0,50 da ogni lato.

Si deve perciò calcolare per ogni posto una superficie di mq. 3,50, i vialetti tra le fosse non potranno invadere lo spazio destinato all'accoglimento delle salme, ma devono essere tracciati, lungo il percorso delle spalle di metri 0,50 che separeranno fossa da fossa e saranno provvisti di sistemi fognanti destinati a convogliare le acque meteoriche lontane dalle fosse di inumazione.

Art. 43 Fosse per fanciulli

Le fosse per inumazione di cadaveri di fanciulli sotto i dieci anni devono avere, nella parte più profonda, (a metri 2) una lunghezza media di metri 1,50, una larghezza di metri 0,50 e debbono distare di almeno metri 0,50 da ogni lato.

Si deve perciò calcolare in media una superficie di mq. 2 per ogni inumazione.

I campi per l'inumazione dei fanciulli sono indicati con i n ... nel piano di distribuzione del cimitero.

Art. 44 Modalità di concessione

Le inumazioni vengono accordate gratuitamente ogni qual volta non sia richiesta una diversa sepoltura privata a pagamento.

La loro durata è fissata in dieci anni (non rinnovabile).

Art. 45 Revoca e decadenza della sepoltura

Le sepolture a inumazione in concessione temporanea possono essere revocate per esigenze di pubblico interesse o per una diversa sistemazione dei campi del cimitero. In tal caso verrà assegnata un'altra sepoltura.

Art. 46 Caratteristiche delle casse per l'inumazione

Per la costruzione delle casse si richiamano le norme del Regolamento di polizia mortuaria 21/10/75 n. 803 e dell'art. 19 del presente Regolamento.

Art. 47 Norme riguardanti le sepolture a inumazione

Ogni cadavere all'inumazione deve essere sepolto in fossa separata dalle altre.

Per le sepolture comuni non è ammessa la scelta dei posti.

I campi sono contornati da cordoli di pietra con il numero progressivo delle fosse.

Sulle fosse è permesso il collocamento di croci o monumenti o lapidi in metallo, cemento, pietra, granito o marmo, previo pagamento della relativa tassa.

Sono vietate le sovrapposizioni di materiali facilmente deperibili.

Sono ammessi i ritratti a smalto con cornici di bronzo, portafiori e lampadari.

Le scritte devono essere limitate al cognome, nome, età, condizioni delle persone defunte, all'anno, mese e giorno della morte.

Per eventuali iscrizioni integrative è facoltà della Giunta Municipale, dietro domanda, di darne autorizzazione.

Art. 48 Ornamento con fiori e piante

Sulle sepolture private ad inumazione, quanto sulle tombe dei campi comuni, si possono deporre fiori o coltivare aiuole, purché con le radici e coi rami non invadano le tombe vicine. Sono ammessi pure arbusti di altezza non superiore a metri 1,10.

Nel caso superassero detta misura, dovranno essere ridotti, su semplice invito dell'ufficio, all'altezza prescritta.

Qualora ci fosse inadempienza, il Sindaco disporrà d'autorità per il taglio ed anche lo sradicamento.

E' consentito pure la posa di cordoni a delimitazioni del posto, previo pagamento del diritto fisso previsto nell'allegata tabella.

Art. 49 Scadenze della concessione – Recupero materiali

Alla scadenza del periodo di concessione delle sepolture temporanee, i monumenti, le lapidi e tutti indistintamente i segni funerari posti sulla tomba, ad eccezione dei ritratti, passeranno in proprietà al Comune.

E' facoltà dell'Amministrazione Comunale, su istanza degli interessati presentata prima della suddetta scadenza, autorizzare il ritiro dei materiali di cui sopra da parte degli aventi diritto, in considerazione della loro importanza artistica.

Tutto ciò che passerà in proprietà del Comune alla scadenza della concessione sarà, a cura dello stesso Comune, distrutto o utilizzato per costruzioni o riparazioni del cimitero.

I congiunti che alla scadenza della concessione vorranno conservare i resti mortali del defunto nelle cellette ossario, dovranno presentare apposita istanza all'Ufficio comunale prima della scadenza stessa.

Titolo VII - TUMULAZIONI

Art. 50 Sepolture a tumulazione

Le sepolture a tumulazione sono tutte di durata superiore al ventennio, hanno carattere privato e sono soggette al pagamento di una tariffa (vedi Tabella All. A).

Esse costituiscono materia di speciale concessione amministrativa da parte del Comune.

Art. 51 Tipi e durata della concessioni

Le concessioni relative alle sepolture a tumulazione sono le seguenti:

1° aree per cappelle ed edicole (denominate anche tombe o cappelle di famiglia). La durata della concessione è fissata in anni 99.

- a) Potranno essere concessi nell'ambito del cimitero, e sempre che ve ne sia la disponibilità, spazi di terreno per l'uso consentito dall'art. 91 del Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 803/75.

La concessione ha la durata di anni 99 e potrà essere rinnovata per uno o più periodi di 50 anni, previo pagamento, per ogni rinnovo, della tariffa vigente alla data della richiesta di rinnovo, per la concessione novantennale di un'area destinata all'uso di cui al 1° comma della Lettera A, ridotta di un quarto.

Il rinnovo può essere richiesto da chiunque entro due mesi dalla scadenza della concessione primitiva o quella di rinnovo.

Al termine della concessione i resti mortali saranno trasferiti nell'ossario comune e l'eventuale costruzione esistente sull'area passerà di proprietà del Comune.

- b) Nella tomba di famiglia potrà, solo in via eccezionale, essere concessa la tumulazione di persone non comprese fra quelle di cui all'art. 62 dietro pagamento, all'Amministrazione Comunale, del diritto di concessione stabilito nell'allegata tabella.

- c) Le tombe di famiglia potranno essere oggetto di cessione tra privati, solo in via eccezionale, previa autorizzazione della Giunta Municipale e dopo che questo organo avrà accertato che dalla cessione non risulti una lesione agli interessi del Comune e non risultino motivi di lucro o speculazione.

Il nuovo concessionario dovrà pagare al Comune una somma pari all'importo del terreno, secondo le tariffe vigenti. Nel caso di rinuncia o di abbandono di qualche singolo o di qualche famiglia a posti di perpetuità già avuti in concessione, il Comune ha il diritto di rientrare nel pieno suo impero di uso e di possesso pubblico del posto o dei posti rinunciati o abbandonati, venendo automaticamente anche in proprietà ed in possesso delle opere murarie costruite nel soprasuolo o sottosuolo con libertà di cessione o di concessione a chiunque.

- d) La sepoltura nelle tombe di famiglia dovrà essere fatta esecutivamente a sistema di tumulazione.

Quando tutte le celle sono occupate non si potranno fare altre tumulazioni, se non dietro il permesso del Sindaco, il quale disporrà che le ossa tolte siano collocate nell'ossario comune, salvo che la famiglia abbia provveduto per una cella a tale scopo.

Nelle sepolture di famiglia può essere costruito uno speciale ossario per uso esclusivo delle salme esistenti nella sepoltura, salvo l'osservanza delle disposizioni di cui al comma precedente.

e) La facoltà del Comune di accordare l'esecuzione di tombe di famiglia, di cappelle, di monumenti, non attribuisce al concessionario il diritto di proprietà nel cimitero, ma soltanto quello di sepoltura.

2° posti in terra per tombe individuali in muratura. La durata della concessione è fissata in anni 30.

3° posti in terra per tombe individuali. La durata delle concessioni è fissata in anni 50.

A. La concessione di sepoltura nei colombari municipali è limitata alla sola persona per la quale è stata ottenuta ed è subordinata al pagamento dell'importo di cui all'allegata tabella ed alla chiusura del cadavere in doppia cassa, come previsto dall'art. 77 del Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 803/75.

La concessione ha la durata di 50 anni e potrà essere rinnovata per uno o più periodi successivi di dodici anni previo pagamento, per ogni rinnovo, della tariffa vigente, alla data della richiesta del rinnovo, per la concessione di un colombario identico, ridotta ad un quarto.

Il rinnovo può essere richiesto da chiunque, entro due mesi dalla data di scadenza della concessione primitiva o di quella di rinnovo.

Al termine della concessione i resti mortali saranno trasferiti nell'ossario comune, salvo diversa sistemazione, richiesta dagli interessati e consentita dal presente Regolamento.

B. Qualora un cadavere tumulato in un loculo già concesso in uso perpetuo venisse trasportato in altra sepoltura, il posto rimasto libero ritorna in piena disponibilità del Comune, il quale restituirà al concessionario o chi per esso, la somma specificata nella tariffa annessa, salvo quanto previsto dall'art. 57 del presente Regolamento.

Nel caso, invece, in cui si trattasse di un loculo concesso in uso temporaneo, il Comune rimborserà la somma prevista solo nel caso in cui la retrocessione del loculo avvenga entro un decennio dall'atto di concessione.

4° nicchie ossario individuali (denominate anche cellette) per la raccolta di resti mortali. La durata della concessione è fissata in anni 40.

5° cellette cinerarie per la raccolta di ceneri di cadavere cremato. La durata della concessione è fissata in anni 40.

Le caratteristiche dei feretri da tumularsi nelle cappelle di famiglia e nelle tombe individuali in muratura, sono conformi a quelle previste per i colombari.

Art. 52 Atto di concessione

La concessione di sepolture a tumulazione possono essere accordate a persone, comunità ed enti secondo le disponibilità.

La concessione deve risultare da apposito atto da stipularsi fra il Comune ed il concessionario.

Art. 53 Pagamento della concessione – Cauzione

Prima della stipulazione dell'atto il concessionario deve versare:

- a) l'importo della concessione in conformità alla tariffa comunale vigente;
- b) l'importo della spesa e dei diritti contrattuali.

E' facoltà del Comune di richiedere il versamento di una cauzione pari ad un quinto dell'importo corrispondente all'area concessa, a garanzia della regolare costruzione delle opere e a salvaguardia di eventuali danni arrecati alla proprietà comunale o privata.

L'importo della concessione è stabilito con Deliberazione della Giunta Municipale sulla base delle tariffe vigenti.

Art. 54 Doveri dei Concessionari

La concessione è subordinata all'accettazione e osservanza delle norme, istruzioni, tariffe annuali e future di qualsiasi natura in materia di polizia mortuaria, nonché delle disposizioni particolari relative alle singole specie di concessione e delle condizioni risultanti dall'apposito contratto e dai progetti se richiesti.

Le spese di manutenzione delle tombe di famiglia, nicchie e loculi, sono a carico dei concessionari.

Art. 55 Decorrenza della concessione – Rinnovi

Le concessioni di qualsiasi tipo hanno decorrenza dalla data di stipulazione della concessione. Alla scadenza delle singole concessioni, i concessionari od i loro successori aventi diritto, potranno chiedere la riconferma della sepoltura per un periodo di uguale durata di quello stabilito per la prima concessione, che verrà accordata secondo le disponibilità e previo pagamento della tariffa in vigore all'atto del rinnovo della concessione ridotta di un quarto.

Art. 56 Scadenza della concessione

La mancanza della richiesta di riconferma, da farsi entro tre mesi dalla scadenza, costituirà una legale presunzione di abbandono ed il Comune non è tenuto ad effettuare ricerche per rintracciare gli interessati, ma provvederà ad affiggere, sei mesi prima della scadenza della concessione, apposito avviso al cimitero con l'elenco delle concessioni in scadenza.

Quanto posto sulle sepolture scadute cadrà in proprietà del Comune, che procederà alla distribuzione di lapidi, monumenti, segni funerari o li userà per lavori di riparazione o manutenzione del cimitero.

Per le opere di valore artistico o storico e per le cappelle, l'Amministrazione Comunale deciderà di volta in volta l'eventuale utilizzazione, restando esclusi scopi speculativi.

Art. 57 Riutilizzazione

Il titolare del diritto di sepoltura perpetua in un colombario, può ottenere il permesso di riutilizzare il colombario per la tumulazione di un'altra salma.

Tale riutilizzazione può essere consentita sempre che siano trascorsi almeno 40 anni dalla tumulazione e comporterà la stipulazione di un nuovo atto di concessione con il pagamento della tariffa commisurata alla metà di quella normale.

La durata della nuova concessione è quella prevista dalla lettera A del PUNTO 3 dell'articolo 51 del presente Regolamento.

Il permesso di riutilizzazione del colombario può anche essere richiesto dagli eredi legittimi o testamentari, del concessionario o della persona la cui salma è stata tumulata e non sarà concesso in caso di opposizione, anche da parte di uno soltanto dei suddetti eredi.

Titolo VIII – CAPPELLE ED EDICOLE

Art. 58 Concessioni dell'area

Le cappelle potranno essere costruite su aree di cui ai campi n

All'atto della presentazione della domanda, da redigersi in competente carta legale, per la concessione dell'area per la costruzione di cappelle, edicole o monumenti per sepolture di famiglia, il richiedente dovrà versare l'intero importo corrispondente, previsto dalla tariffa vigente.

A versamento effettuato verrà redatto e sottoscritto dalle parti di concessione.

La concessione è a tempo determinato e la sua durata non può essere superiore a 99 anni, salvo rinnovo.

Art. 59 Presentazione di progetti ed esecuzione dei lavori

I progetti per la costruzione di cappelle di famiglia dovranno essere presentati entro sei mesi dalla data di concessione dell'area.

La costruzione dell'opera dovrà iniziarsi entro i termini della validità dell'autorizzazione comunale e portata a termine entro un anno dalla data dell'autorizzazione dell'Ufficio tecnico comunale.

Art. 60 Modalità e presentazione dei progetti

Le domande per la costruzione di cappelle devono essere redatte su carta legale e firmate dal concessionario. Si dovranno allegare, in triplice copia i progetti a dare dettagliata descrizione dell'opera da eseguire e del materiale da usare.

I disegni delle edicole saranno delineati in pianta in scala non inferiore a 1:50. I disegni devono recare la firma del progettista, del direttore dei lavori e dell'esecutore che dovrà depositare la propria firma in Comune prima dell'inizio dei lavori.

Il Comune potrà richiedere eventuali altre notizie che riterrà necessarie e nel caso di opere di rilevante importanza decorativa, potrà richiedere disegni o fotografie del bozzetto per sottoporli alla Commissione Edilizia.

I singoli progetti debbono essere approvati dal Sindaco, su conforme parere dell'Ufficio Sanitario e sentita la Commissione Edilizia.

Nell'atto di approvazione del progetto verrà definito il numero di salme che possono essere accolte nel sepolcro.

Le sepolture private non debbono avere comunicazioni con l'esterno del cimitero.

Nessuna modifica può effettuarsi al progetto originale autorizzato dal Comune, senza averne fatta richiesta ed ottenuta l'approvazione da prete del Comune.

Art. 61 Prescrizioni da osservare nel corso dei lavori

All'esecutore dei lavori è fatto obbligo di recidere lo spazio su cui deve sorgere l'opera, mediante apposito assito, senza occupare altri posti limitrofi e limitando l'eventuale occupazione dei viali circostanti a piccole porzioni che verranno indicate dall'ufficio tecnico comunale.

Durante l'esecuzione dei lavori è fatto obbligo di usare tutte le precauzioni atte a non recare danni né alla proprietà comunale né ai manufatti di proprietà privata, ritenendosi il concessionario e l'esecutore dei lavori responsabili in solido dei danni che venissero provocati.

Art. 62 Diritti di sepolcro

Il diritto di sepolcro non può in alcun modo essere ceduto.

All'atto della concessione i concessionari dovranno indicare i nominativi delle salme degli aventi diritto, o delle ceneri o dei resti da tumulare nella cappella di famiglia.

Nel caso che il concessionario non specifichi detti nominativi, i posti disponibili saranno assegnati:

- 1) al concessionario o ai concessionari;
- 2) al coniuge/partner unito civilmente/convivente di fatto del titolare/i;
- 3) ai parenti del titolare/i e del coniuge/partner unito civilmente/convivente di fatto del titolare/i fino al terzo grado ovvero:
 - 1° grado: padre, madre, figlio, figlia;
 - 2° grado: nonna, nonno, nipote (figlio del figlio o della figlia), fratello e sorella;
 - 3° grado: bisnonno o bisnonna, pronipote (figlia/figlio del nipote), nipote (figlia/figlio del fratello o della sorella), zio e zia (fratello/sorella del padre o della madre);
- 4) agli affini del titolare/i fino al terzo grado ovvero:
 - 1° grado: suocero o suocera, figlio o figlia del coniuge/partner unito civilmente/convivente di fatto;
 - 2° grado: nonno o nonna del coniuge/partner unito civilmente/convivente di fatto, nipote (figlio del figlio del coniuge/partner unito civilmente convivente di fatto), cognato o cognata;
 - 3° grado: bisnonno o bisnonna del coniuge, pronipote (figlio del nipote del coniuge/partner unito civilmente/convivente di fatto) nipote (figlio del cognato o della cognata), zio o zia del coniuge/partner unito civilmente/convivente di fatto).

Il diritto di tumulazione o inumazione in tale area si trasmette soltanto per successione legittima o testamentaria.

Quando il diritto venga devoluto a più persone, esso non cesserà di essere considerato come unico ed i concessionari rimarranno, tra loro, solidali per l'uso della successione.

Essi saranno, inoltre, tenuti a denunciare l'avvenuto trapasso del diritto nel termine di sei mesi e a designare un unico loro rappresentante, che eleggerà domicilio legale in Pontecurone e che eserciterà, nei confronti del Comune, i diritti e doveri derivanti dalla posizione di concessionario tanto per se stesso quanto per gli altri intestatari.

Nella tomba di famiglia potrà essere concessa, in via eccezionale e previa autorizzazione di chi al momento è titolare della tomba, la tumulazione della salma di persona estranea, dietro pagamento al Comune di una somma uguale alla tassa minima di concessione stabilita per gli ossari individuali.

Art. 63 Ossari, Cinerari, Colombari

Nelle cappelle di famiglia è consentita la costruzione di ossari, cinerari e colombari. Per questi ultimi si richiamano le norme di cui all'art. 72 del presente Regolamento.

Art. 64 Mancata utilizzazione dell'area

Qualora il concessionario non iniziasse i lavori entro i termini fissati dall'articolo 59, la concessione dell'area s'intende decaduta ed il Comune, a titolo del subito vincolo e di penale per la mancata attuazione dell'opera, incamererà il deposito cauzionale di cui all'articolo 53, restituendo invece l'intero importo versato per la concessione dell'area.

Art. 65 Collaudo delle opere e rimborso del deposito cauzionale

Il deposito cauzionale previsto dall'articolo 53 verrà rimborsato dopo il collaudo delle opere effettuato dal medico incaricato della U.S.S.L. e dall'Ufficio tecnico comunale.

Qualora l'opera non corrisponda a quanto precisato nel progetto, il deposito cauzionale verrà incamerato dal Comune, salve eventuali altre sanzioni previste dalle vigenti norme legislative e regolamentari.

Art. 66 Salme o resti provenienti del deposito cauzionale

Nelle cappelle di famiglia sono ammesse le salme od i resti o le ceneri delle persone ovunque decedute o già altrove sepolte, che risultano averne diritto secondo le norme di cui all'art. 62.

Art. 67 Manutenzioni delle opere

I concessionari di cappelle di famiglia od i loro successori o gli aventi diritto, hanno l'obbligo di provvedere alla manutenzione ordinaria o straordinaria delle costruzioni e di eseguire restauri o lavori che l'Amministrazione comunale ritenesse di dover prescrivere per ragioni di sicurezza, di igiene o di decoro.

I lavori dovranno essere preventivamente autorizzati dal Comune.

In caso di inadempienza si procederà a norma di legge e del presente Regolamento, non escludendo la decadenza della concessione.

Titolo IX – TOMBE INDIVIDUALI

Art. 68 Norme per la concessione

La concessione di spazi per tombe individuali in muratura costituisce materia di speciale concessione amministrativa da parte del Comune.

La concessione ha la durata di anni 30.

Sono applicabili, per la parte compatibile, le norme riguardanti i progetti per le cappelle di famiglia, di cui all'art. 58 e seguenti.

Art. 69 Sovrapposizione di salme

Nelle tombe individuali in muratura è ammessa la sovrapposizione di salme, nel limite massimo di due, previa collocazione di tombette in cemento. Le salme devono essere racchiuse in cassa metallica ed in altra di legno forte.

Tanto per le salme già sepolte, quanto per quelle in sovrapposizione si deve costruire apposita e separata nicchia o loculo in muratura, secondo le norme prescritte dall'art. 76 del Regolamento di polizia mortuaria 21/10/75 n. 803 e quelle che potranno essere impartite, caso per caso, dagli uffici competenti.

Per ciascuna sovrapposizione dovrà essere versato al Comune il corrispettivo previsto dalla tariffa allegata al presente Regolamento.

La concessione delle sovrapposizioni scadrà contemporaneamente alla primitiva concessione e l'eventuale suo rinnovo comporterà automaticamente quello delle altre sepolture in sovrapposizione.

Pertanto, il concessionario dovrà versare, all'atto del rinnovo, i corrispettivi per tutte le salme tumulate.

Le sovrapposizioni, fermo restando il limite di 2, sono ammesse soltanto per:

- a) ascendenti e discendenti in linea retta di qualunque grado;
- b) fratelli e sorelle consanguinee;
- c) coniuge.

E' ammesso anche il collocamento di cassetine con i resti o con le ceneri di altre salme, dietro pagamento del corrispettivo minimo fissato per il posto in ossario o in cinerario consenso scritto dal concessionario o successore.

Art. 70 Termini per la costruzione del monumento

La costruzione del monumento deve avvenire entro un anno dalla data della tumulazione della salma. In mancanza, l'Amministrazione comunale disporrà la estumulazione della stessa e la sua inumazione in campo comune. Al concessionario o al successore verrà restituito il 70% del corrispettivo versato per l'area.

Art. 71 Manutenzione – Revoca – Decadenza

Per quanto riguarda la revoca e la decadenza della concessione dell'area, la manutenzione ordinaria e straordinaria si applicano, per le tombe in muratura, le norme previste dagli artt. 64 e 67.

Titolo X – COLOMBARI

Art. 72 Norme per la concessione

La concessione dei colombari è regolata dalle norme di cui al precedente Titolo IX.

E' ammessa la concessione di colombari a persone viventi, dietro pagamento della tariffa in atto al momento della concessione.

La decorrenza inizierà dalla data della concessione stessa.

Nei colombari è ammesso il collocamento di cassetine con i resti o con le ceneri di altre salme, dietro pagamento del corrispettivo minimo fissato per il posto in ossario o in cinerario e dietro consenso scritto del concessionario o successore.

Art. 73 Lastre di chiusura ed ornamenti

Le lastre di chiusura dei colombari saranno conformi alle prescrizioni che verranno date dall'Ufficio tecnico comunale.

Alle lastre dei colombari potranno essere applicati ornamenti in marmo, bronzo od altro metallo, nonché portafiori e lampade votive, purché non sporgano dalle fasce di rivestimento. Sono ammessi i ritratti a smalto e in porcellana.

Art. 74 Caratteristica dei feretri

Per la tumulazione nei colombari è prescritta la duplice cassa: una di lamina di zinco o di piombo e l'altra, esterna, di legno (vedi art. 28 D.P.R. 21/10/75 n. 803).

Art. 75 Diritto di sepoltura e durata della concessione

Il diritto di sepoltura è riservato alla sola persona per la quale venne stipulata la concessione. Non può, quindi, essere ceduto in alcun modo ed a qualsiasi titolo ad altri.

La concessione ha la durata di 50 anni.

Alla scadenza, il loculo rientrerà in possesso del Comune ed i resti mortali verranno posti nell'ossario comune. E' data facoltà agli eredi di rinnovare la concessione per un uguale periodo di tempo, dietro pagamento dell'ammontare dell'intera tariffa in vigore all'atto della scadenza ridotta ad un quarto.

E' anche in facoltà degli eredi di collocare i resti mortali in appositi ossari a pagamento.

Titolo XI - OSSARI E CINERARI

Art. 76 Ossario Comune

Le ossa che si rinvencono in occasione delle esumazioni ordinarie devono essere raccolte e depositate nell'ossario comune, consistente in una cripta sotterranea, costruita in modo che le ossa siano sottratte alla vista del pubblico.

Art. 77 Cellette – ossario

Le cellette – ossario raccolgono in cassette di zinco saldate a fuoco e con targhetta portante il nome ed il cognome del defunto, i resti di cadaveri esumati da qualsiasi sepoltura.

Ogni cassetta deve, di norma, contenere i resti di una sola persona.

Sulle lastre di chiusura delle cellette - ossario deve essere indicato, a cura del concessionario, il nome e la data di morte delle persone cui i resti appartengono.

La concessione ha la durata di 40 anni dalla data della stipulazione della conversione.

Art. 78 Cellette cinerarie

Le cellette – cinerarie raccolgono, in apposite urne, le ceneri di cadavere cremato. L'urna cineraria deve portare all'esterno il cognome, il nome, la data di nascita e la data di morte del defunto.

La concessione ha la durata di anni 40 dalla data della stipulazione della concessione.

Titolo XII – CREMAZIONE

(interamente sostituito con D.C.C. n. 30/2016)

Art. 79 AUTORIZZAZIONE ALLA CREMAZIONE.

L'autorizzazione alla cremazione è rilasciata dal responsabile del Servizio Demografico del Comune di decesso, o da un suo delegato, sulla base della volontà espressa dal defunto attraverso una delle seguenti modalità:

- a. disposizioni testamentarie;
- b. dichiarazione, manifestata all'ufficiale di Stato Civile del Comune di decesso o di residenza, resa dal coniuge o, in mancanza, dal parente più prossimo, individuato secondo gli art. 74, 75, 76 e 77 del Codice Civile e, nel caso di concorso di più parenti nello stesso grado, dalla maggioranza assoluta degli stessi.

Per i minori e le persone interdette la volontà è manifestata dai legali rappresentanti. Gli aventi titolo possono manifestare la volontà di procedere alla cremazione del loro congiunto mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 e sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto, ovvero sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica, non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore, come dispone l'art. 38 del D.P.R. n. 445 citato.

- c. iscrizione ad associazioni riconosciute, con dichiarazione in carta libera, scritta e datata, sottoscritta dall'associato di proprio pugno e convalidata dal Presidente dell'Associazione ai sensi dell'art. 79 D.P.R. n. 285/1990.

Ai fini dell'affidamento o della dispersione delle ceneri di coloro i quali, al momento della morte, risultino iscritti ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, è sufficiente la presentazione di una dichiarazione in carta libera datata e sottoscritta dall'associato, dalla quale chiaramente risulti la volontà che le proprie ceneri siano affidate o disperse, nonché il soggetto individuato ad eseguire tale volontà. La dichiarazione deve essere convalidata dal Presidente dell'Associazione, così come la certificazione della regolarità dell'iscrizione fino al momento del decesso.

Quanto previsto al comma 1 lett. a), b) e c) ed al comma 2 del presente articolo non si applica nei casi in cui i familiari del defunto presentino una dichiarazione autografa dello stesso contraria alla cremazione fatta in data successiva alla disposizione testamentaria o dall'iscrizione all'associazione.

Ai fini del rilascio dell'autorizzazione alla cremazione dovrà essere resa dichiarazione del medico competente che il defunto non era portatore di protesi elettroalimentate (pacemaker) o che le stesse vi sono state rimosse a cura e spese dei familiari.

Nel caso di cremazione successiva alla sepoltura è competente il Comune ove è sepolta la salma.

L'autorizzazione alla cremazione di un cadavere non può essere concessa se la richiesta non sia corredata dal certificato del medico legale, dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato, ai sensi della Legge n. 130/2001, art. 3, comma 1.), lett. a).

In caso di morte sospetta o dovuta a reato, occorre il nulla osta dell'Autorità Giudiziaria con la specifica indicazione che il cadavere può essere cremato.

In presenza di volontà testamentaria alla cremazione, l'esecutore testamentario è tenuto, anche contro il volere dei familiari, a dar seguito alle disposizioni del defunto.

ART. 79 bis AUTORIZZAZIONE ALLA CREMAZIONE DI RESTI MORTALI E DI OSSA.

Si definisce resto mortale:

- a. il risultato della completa scheletrizzazione di un cadavere ovvero
- b. gli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi, decorso il periodo di ordinaria inumazione (pari a 10 anni) o di ordinaria tumulazione (pari a 30 anni).

Per le modalità di rilascio dell'autorizzazione alla cremazione di resti mortali, come sopra definiti, si applica quanto prima indicato per la cremazione di cadavere.

Per la cremazione di resti mortali:

- a. l'autorizzazione viene concessa dal Responsabile del Servizio Demografico del Comune o suo delegato quando, al momento della richiesta, i resti mortali siano collocati nel cimitero del Comune;
- b. non occorre la documentazione di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 79 del D.P.R. 10/09/1990, n. 285;
- c. dovrà essere resa dichiarazione del medico competente che il defunto non era portatore di protesi elettrolimentate (pacemaker) o che le stesse vi siano state rimosse a cura e spese dei familiari.

Può essere autorizzata, da parte del Responsabile del Servizio Demografico o suo delegato, la cremazione dei resti mortali inconsunti rinvenuti in occasione di esumazioni ordinarie dopo un periodo di 10 anni od estumulati alla scadenza della concessione, previo assenso dei familiari, se si tratta di salme di persone decedute dopo il 27 ottobre 1990.

In caso di irreperibilità dei familiari si procede alla cremazione dopo sessanta giorni dalla pubblicazione di apposito avviso all'albo pretorio del Comune, all'ingresso del cimitero e in prossimità delle inumazioni o delle tumulazioni interessate.

ART. 80 IDENTITÀ DELLE CENERI

Al fine di assicurare l'identità certa delle ceneri, i soggetti gestori degli impianti di cremazione adottano sistemi identificativi non termodeperibili, da applicare all'esterno del feretro e da rinvenire a cremazione finita, al fine di certificare la correlazione tra il cadavere e le ceneri consegnate.

ART. 81 URNE CINERARIE

Compiuta la cremazione, le ceneri sono diligentemente raccolte in apposita urna cineraria, avente le dimensioni massime di cm 40 x cm 40 ed altezza cm 40, costituite di materiale resistente (metallo, marmo, legno, ecc.), con chiusura ermetica e sigillata, in modo tale da

evidenziare eventuali forzature, con saldatura anche a freddo o a mezzo di collanti di sicura e duratura presa.

Ciascuna urna cineraria deve contenere le ceneri di una sola salma e recare all'esterno apposita targhetta con l'indicazione del nome e cognome del defunto, data di nascita e di morte.

A richiesta degli interessati ed in base a concessione, l'urna è collocata nel cimitero in apposita celletta.

Le urne cinerarie possono essere accolte anche in colombari posti in sepolture private, previo pagamento della tariffa di concessione stabilita dalla Giunta Comunale.

Qualora la famiglia non abbia provveduto per alcuna delle destinazioni di cui sopra o non sia stata espressa volontà per la dispersione in altri luoghi, le ceneri vengono disperse nel cinerario comune.

In caso di affidamento familiare di un'urna estumulata da sepolcro, che risultasse deteriorata, si dovrà disporre che venga rivestita da ulteriore contenitore idoneo alla conservazione delle ceneri.

ART. 82 MODALITA' DI CONSERVAZIONE DELLE CENERI

L'urna sigillata contenente le ceneri può essere:

a. TUMULATA:

- in celletta individuale, anche in presenza di un'altra urna o resti;
- in loculo, anche in presenza di feretro;
- in sepoltura in tomba di famiglia, anche in presenza di un feretro.

La durata della tumulazione è prevista in:

- 30 anni in celletta individuale e loculi;
- 99 anni in sepoltura in tomba di famiglia.

b. INUMAZIONE IN AREA CIMITERIALE:

l'inumazione è effettuata:

- in campo comune per un periodo di 10 anni;
- in area cimiteriale avuta in concessione per un periodo di 30 anni, rinnovabili; anche in presenza di un feretro.

Ogni fossa di inumazione di urne cinerarie deve essere contraddistinta da una targa in materiale lapideo con indicazione del nome e cognome, della data di nascita e di morte del defunto, nonché un identificativo numerico progressivo di fossa.

L'urna cineraria destinata alla inumazione deve essere di materiale non biodegradabile in modo da assicurare l'identità e l'individualità delle ceneri.

Il servizio di inumazione e di tumulazione delle ceneri è effettuato da soggetti esercenti attività funebre, previo pagamento della relativa tariffa al Comune.

ART. 83 DISPERSIONE DELLE CENERI

Nel Comune di Pontecurone la dispersione delle ceneri è consentita nei seguenti luoghi:

- a. nel cinerario comune di cui all'art. 80, comma 6 del D.P.R. 10.09.1990, n. 285, istituito all'interno del cimitero;
- b. in aree private, al di fuori del centro abitato.

La dispersione è vietata nei centri abitati come definiti dall'articolo 3, comma 1, numero 8) del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 (nuovo Codice della Strada).

La dispersione in aree private, al di fuori dei centri abitati, deve avvenire all'aperto, con il consenso dei proprietari e non può dare luogo ad attività aventi fini di lucro.

La dispersione nei corsi d'acqua è consentita nei tratti liberi da natanti e manufatti ed in presenza di acqua corrente.

La dispersione è eseguita dal coniuge, da altro familiare avente diritto, dall'esecutore testamentario, dal rappresentante legale di associazione che abbia tra i fini statutari quello della cremazione dei cadaveri degli iscritti o, in mancanza, dal personale a tal fine autorizzato dal Comune.

L'incaricato della dispersione deve dichiarare di essere consapevole che costituisce reato la dispersione delle ceneri non autorizzata dall'Ufficiale di Stato Civile del Comune ove è avvenuto il decesso o effettuata con modalità diverse rispetto a quanto indicato dal defunto, nonché l'abbandono dell'urna.

La dispersione delle ceneri deve avere luogo entro 30 giorni dalla consegna dell'urna cineraria, salvo giustificati motivi.

La dispersione può avvenire, altresì, a seguito ritrovamento, in tempi successivi, di documento olografo del defunto che dispone in tal senso, reso pubblico dal notaio.

L'incaricato è tenuto a comunicare al comune di destinazione, con almeno dieci giorni di preavviso, data e luogo preciso e modalità di dispersione delle ceneri.

In caso di dispersione in area privata, l'incaricato deve produrre la dichiarazione di consenso precedentemente descritta contestualmente alla comunicazione del giorno previsto per la dispersione. La sottoscrizione della dichiarazione di consenso deve essere autenticata da notaio o da uno dei funzionari di cui all'art. 21 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445.

E' vietata la dispersione delle ceneri in edifici chiusi, al di fuori dei cinerari comuni previsti nei cimiteri.

Nel caso di richiesta di autorizzazione alla dispersione in altra Regione, la stessa è rilasciata previo nulla osta del Comune di destinazione in base alla normativa regionale ivi applicata.

Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento si fa riferimento all'art. 4 della L.R. Piemonte n. 20 del 31.10.2007.

La violazione delle disposizioni contenute nel presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa di cui all'art. 7 bis del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 "T.U.E.L."

ART. 83 bis INDIVIDUAZIONE DEL LUOGO DI DISPERSIONE DELLE CENERI

Ove il defunto abbia espresso in vita la volontà della dispersione delle proprie ceneri senza indicarne il luogo, quest'ultimo è scelto dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile o, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi. In assenza di qualunque indicazione, decorsi 90 giorni dalla cremazione, le ceneri vengono disperse nel cinerario comune all'interno del cimitero.

La dispersione può essere autorizzata anche per ceneri già tumulate o inumate nel rispetto di quanto previsto dal precedente articolo.

ART. 84 AFFIDAMENTO DELLE CENERI

L'urna contenente le ceneri, affidata secondo le modalità di cui all'art. 2 della L.R. Piemonte 20/2007, deve essere consegnata sigillata da chi ha effettuato la cremazione.

L'affidatario deve custodire l'urna con modalità tali da consentire una destinazione stabile. La conservazione ha luogo nell'abitazione dell'affidatario, coincidente con la residenza legale.

L'affidatario delle ceneri è tenuto a comunicare al Comune dove le ceneri sono custodite, le modalità della loro conservazione e comunicarne l'eventuale trasferimento in altro Comune, sia nei confronti del Comune di provenienza, sia nei confronti di quello di destinazione.

L'affidatario ne assicura la diligente custodia, garantendo che l'urna non sia profanata e sia protetta da possibili asportazioni, aperture o rotture accidentali.

L'urna non può essere consegnata, neppure temporaneamente, ad altra persona, senza autorizzazione comunale.

Sono vietate le manomissioni dell'urna o dei suoi sigilli.

Devono essere rispettate le eventuali prescrizioni igienico - sanitarie.

Il Comune si riserva la possibilità di effettuare verifiche periodiche al domicilio dove sono conservate le urne, per accertare il rispetto delle disposizioni di legge e del presente Regolamento.

In caso di rinuncia, l'affidatario o i suoi eredi sono tenuti a conferirla, per la conservazione, nel cimitero comunale, il cui servizio di custodia provvede a darne notizia al Comune di residenza del defunto. Per recedere dall'affidamento, l'affidatario dovrà produrre apposita dichiarazione della quale è presa nota nel registro di cui all'art. 81 del presente Regolamento.

In caso di decesso dell'affidatario, chiunque rinvenga un'urna in un domicilio privato, è tenuto a consegnarla al cimitero comunale che provvederà come sopra.

In caso di consegna dell'urna cineraria vuota al Cimitero per il relativo smaltimento nel rispetto della normativa vigente, occorrerà pagare quanto previsto in tariffa.

Nel caso di richiesta di autorizzazione all'affidamento in altra Regione, la stessa è rilasciata previo nulla osta del Comune di destinazione in base alla normativa regionale ivi applicata.

ART. 84 bis SENSO COMUNITARIO DELLA MORTE

Al fine di non perdere il senso comunitario della morte, nel cimitero verrà realizzata apposita targa individuale con dati anagrafici a memoria dei defunti che sono stati cremati e le cui ceneri sono state consegnate ad un affidatario per la loro conservazione oppure sono state disperse.

Su indicazione dell'Ufficio Tecnico, la Giunta Comunale individuerà apposita area all'interno del cimitero per la realizzazione della targa, stabilendone le caratteristiche (dimensioni, materiale). Con lo stesso provvedimento, la Giunta Comunale individua misure e caratteristiche dell'iscrizione e pone le spese di realizzazione delle iscrizioni a carico degli interessati, salva diversa disposizione legislativa.

ART. 84 ter REGISTRAZIONE DEGLI AFFIDAMENTI E DELLE DISPERSIONI

Le autorizzazioni all'affidamento ai familiari o alle dispersione delle ceneri devono essere annotate su di un apposito registro, anche informatizzato, conservato presso l'Ufficio dello Stato Civile.

Copia delle autorizzazioni deve essere trasmessa al servizio competente, che disporrà per la realizzazione dell'iscrizione nell'apposita targa della memoria di cui al precedente art. 78.

Titolo XIII – IMBALSAMAZIONE

Art. 85 Autopsie

Per sottoporre un cadavere ad autopsie si richiamano le norme dettate dall'art. 44 del Regolamento di polizia mortuaria, approvato con D.P.R. 21/10/75 n. 803.

Art. 86 Imbalsamazioni

Per i trattamenti atti ad ottenere l'imbalsamazione di cadavere si richiamano le norme di cui agli articoli 45 e 46 del citato Regolamento n. 803.

Titolo XIV – ESUMAZIONI ED ESTIMULAZIONI

Art. 87 Esumazioni

Le esumazioni sono ordinarie e straordinarie.

Le ordinarie si eseguono dopo un decennio dalla inumazione o, se trattasi di sepoltura privata, alla scadenza della concessione.

Le esumazioni ordinarie vengono regolate dal custode e saranno fatte nelle ore in cui il recinto è chiuso al pubblico e possibilmente nelle prime ore del mattino.

Le esumazioni straordinarie si eseguono qualunque sia in tempo del seppellimento, dietro ordine del Sindaco, allo scopo di trasferire i cadaveri in altre sepolture o per essere sottoposti a cremazione, o dell'autorità giudiziaria per esigenze della giustizia.

Art. 88 Esumazione straordinaria

Salvi i casi ordinati dall'Autorità giudiziaria, non possono essere eseguite esumazioni straordinarie:

- a) nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre;
- b) quando trattasi della salma di persona morta per malattia infettiva contagiosa, a meno che non siano già trascorsi due anni dalla morte e il medico incaricato della U.S.S.L. dichiari che essa possa eseguirsi senza alcun pregiudizio per la pubblica salute.

Art. 89 Salme esumate d'ordine dell'autorità giudiziaria

Per le esumazioni straordinarie ordinate dall'autorità giudiziaria, le salme devono essere trasportate nella sala delle autopsie, con l'osservanza delle norme da detta autorità eventualmente suggerite

Tali esumazioni devono essere eseguite alla presenza del medico incaricato della U.S.S.L. e del custode.

Art. 90 Divieto di apportare riduzioni a salme

E' vietato eseguire sulle salme tumulate operazioni tendenti a ridurre il cadavere entro i contenitori di misura inferiore a quelle delle casse con le quali fu collocato nel loculo al momento della tumulazione.

Il custode del cimitero è tenuto a denunciare all'Autorità giudiziaria chiunque esegue sulle salme operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere, previsto dall'art. 410 del Codice Penale.

Art. 91 Trasferimento di feretri in altra sede

Il Sindaco può autorizzare, dopo qualsiasi periodo di tempo e in qualunque mese dell'anno, l'estumulazione di feretri destinati ad essere trasportati in altra sede a condizione che, aperta la sepoltura, il medico incaricato della U.S.S.L. constati la perfetta tumulazione del feretro e dichiari che il suo trasferimento in altra sede può farsi senza alcun pregiudizio per la salute. Qualora il medico incaricato della U.S.S.L. constati la non perfetta tenuta del feretro, si può ugualmente trasferire previo idoneo rivestimento in zinco del feretro.

Art. 92 Raccolta delle ossa

Le ossa che vengono rinvenute nelle operazioni di esumazione o estumulazione devono essere raccolte diligentemente e depositate nell'ossario comune, a meno che coloro che fossero interessati non abbiano fatto domanda di raccoglierle nell'apposita cassetta e deporle nelle cellette ossario di cui all'art. 77.

Art. 93 Personale che deve presenziare alle operazioni

Alle esumazioni ed alle estumulazioni devono sempre assistere il medico incaricato della U.S.S.L., il custode del cimitero e due testimoni.

Art. 94 Verbale delle operazioni

Per le operazioni di esumazione ed estumulazione si deve redigere processo verbale in duplice copia, delle quali una da consegnare all'Ufficio e l'altra da depositare presso il custode del cimitero.

Art. 95 Compensi per esumazioni ed estumulazioni

Per le esumazioni e le estumulazioni di salme autorizzate dal Sindaco per conto di interessati privati, saranno richiesti i compensi per assistenza ed opere prestate dal personale, come stabilito dalla tariffa, tabella B, allegata al presente Regolamento.

Titolo XV – SERVIZI CIMITERIALI

Art. 96 Manutenzione e vigilanza

La manutenzione, l'ordine e la vigilanza sanitaria del cimitero spettano al Sindaco.

Il medico incaricato della U.S.S.L. controlla il funzionamento del cimitero e propone al Sindaco i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio.

Art. 98 Organizzazione del servizio cimiteriale

Concorrono all'esercizio delle varie attribuzioni in materia cimiteriale:

- a) per la parte Amministrativa l'Ufficio demografico, sezione servizio funebre;
- b) per la parte sanitaria il medico incaricato dall'U.S.S.L.;
- c) per la parte tecnica (opere edilizie per le nuove costruzioni, complementi ed ampliamenti, manutenzione, ecc.) l'Ufficio tecnico.

Art. 99 Custode del cimitero

Il custode del cimitero è alle dipendenze dell'Ufficio demografico per quanto riguarda i servizi cimiteriali e quelli relativi ai funerari e del medico incaricato della U.S.S.L. per quanto riguarda le norme igienico – sanitarie.

Art. 100 Compiti del custode

Il custode del cimitero è incaricato di assolvere i specifici compiti attribuitigli dal Regolamento di polizia mortuaria, approvato con il D.P.R. 21/10/75 n. 803, nonché dal presente Regolamento comunale.

Art. 101 Tenuta dei documenti obbligatori

Il custode del cimitero, per ogni cadavere ricevuto, ritira e conserva presso di sé l'autorizzazione di cui all'art. 10; egli, inoltre, iscrive giornalmente sopra apposito registro in doppio esemplare:

- 1) le inumazioni e le tumulazioni che vengono eseguite, precisando il nome, cognome, paternità, età, luogo di nascita del defunto, secondo quanto risulta dall'atto di autorizzazione di cui all'art. 10, l'anno, il giorno e l'ora dell'inumazione, il numero arabo portato dal cippo e il numero d'ordine della bolletta di seppellimento;
- 2) le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono tumulati, con l'indicazione del sito dove sono stati deposti;
- 3) le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono cremati, con l'indicazione del luogo di deposito delle ceneri nel cimitero o del luogo in cui sono state trasportate, se fuori dal cimitero, secondo quanto risulta dall'autorizzazione del Sindaco;
- 4) qualsiasi variazione avvenuta in seguito per esumazione, estumulazione, trasporto di cadaveri, ecc.

I registri sopra indicati debbono essere presentati ad ogni richiesta degli Uffici comunali o governativi.

Un esemplare dei medesimi deve essere considerato, ad ogni fine di anno, al Comune per essere conservato negli archivi, restando l'altro presso il custode.

Art. 102 Obblighi del custode seppellitore

Il custode del cimitero deve, altresì:

- a) aprire e chiudere i cancelli d'ingresso secondo l'orario stabilito;
- b) esercitare, durante l'orario di apertura al pubblico, un'assidua vigilanza affinché, sia da parte dei visitatori che del personale addetto ai lavori privati, venga mantenuto un contegno corretto e non vengano arrecati danni né alla proprietà comunale né a quella privata;
- c) impedire l'esecuzione di lavori, se non autorizzati dall'Amministrazione comunale;
- d) segnalare all'Ufficio comunale eventuali danni riscontrati alla proprietà comunale o a quella privata;
- e) curare la pulizia dei portici e dei locali del cimitero;
- f) curare la nettezza dei viali e degli spazi fra le tombe;
- g) provvedere alla regolare disposizione delle fosse, dei cippi, ecc;
- h) eseguire gli sterri nelle misure prescritte e provvedere alla sepoltura delle salme.

Inoltre ha l'obbligo di:

1. ricevere ed accompagnare le salme sino al luogo della sepoltura, accertandosi della loro destinazione;
2. assistere a tutte le operazioni proprie dei servizi cimiteriali (inumazioni, esumazioni, tumulazioni, estumulazioni) dando, se richiesto, assistenza e prestazioni ad autopsie ed imbalsamazioni;
3. provvedere, nel caso di esumazioni ordinarie, al collocamento delle ossa nell'ossario comune o, qualora da parte dei familiari sia stata ottenuta la prescritta concessione, collocare i resti mortali nell'apposita urna, ponendola nella cella – ossario;
4. consegnare all'Ufficio comunale gli oggetti preziosi e i ricordi personali eventualmente rinvenuti nel corso delle operazioni cimiteriali.

Titolo XIV – NORME PER L'ACCESSO E LA VISITA AL CIMITERO

Art. 103 Orario di apertura del cimitero

Il cimitero sarà aperto al pubblico secondo gli orari stabiliti dalla Giunta Municipale ed affissi all'ingresso del cimitero stesso (dalle ore 8 alle ore 12 e dalle ore 14 alle 17).

Dopo la chiusura nessuno potrà entrare nel cimitero, fatta eccezione per gli organi di vigilanza sanitaria e giudiziaria, nell'esercizio delle loro funzioni.

L'accesso al cimitero, fuori orario, può essere autorizzato dal Sindaco o dal suo delegato.

Art. 104 Divieto d'ingresso

E' vietato l'ingresso:

- ai bambini minori di dieci anni se non accompagnati da persone adulte;
- a chi porti con sé cani od altri animali, anche se tenuti al guinzaglio.

Nell'interno del cimitero non è ammessa la circolazione di veicoli privati, ad eccezione di quelli che servono alle imprese per il trasporto di materiali e di quelli degli organi di vigilanza sanitaria e giudiziaria nell'esercizio delle loro funzioni.

Art. 105 Prescrizioni particolari

E' vietato eseguire lavori di costruzione o di restauro alle tombe nei giorni festivi, salvo casi eccezionali e previa autorizzazione dell'Ufficio comunale.

Durante il mese di ottobre potranno concedersi permessi anche nei giorni festivi per l'esecuzione di lavori di restauro alle lapidi.

L'introduzione di monumenti e di materiali da costruzione nel cimitero è vietata nel periodo dal 29 ottobre al 4 novembre.

Il Comune ha il diritto di far rimuovere le ornamentazioni, anche provvisorie e temporanee, ogni volta che le giudichi indecorose ed in contrasto con l'austerità del luogo, come pure di provvedere alla rimozione di quelle pericolanti, collocate sopra sepolture private abbandonate per incuria o per morte degli aventi diritto.

Resta ferma la facoltà di rivalersi verso gli interessi delle spese sostenute da parte del cimitero.

L'Amministrazione comunale non è responsabile, verso le famiglie dei defunti, di guasti o sottrazioni che si verificano nei cimiteri.

I guasti e i deterioramenti che fossero, anche involontariamente, cagionati nei cimiteri dalle persone che vi lavorano o che vi hanno accesso, dovranno essere compensati dalle persone che li hanno provocati o da quelle che sono risultate, in casi limite, civilmente responsabili per i rispettivi dipendenti.

La manutenzione dei monumenti, colombari, tombe di famiglia a quanto altro concesso, restano di esclusivo carico dei rispettivi concessionari, ai quali si sostituirà il Comune, con diritto di piena rivalsa e rimborso spesa, nonché di revoca delle concessioni quando, chiamati a provvedere alla manutenzione o restauro, si rifiutassero o, comunque, non vi provvedessero.

Art. 106 Norme per i visitatori

Nell'interno del cimitero i visitatori devono tenere un contegno corretto.

E' vietato:

- a) attraversare le fosse e calpestare aiuole e tappeti verdi;
- b) asportare materiali ed oggetti ornamentali, fiori, arbusti, corone;
- c) recare qualsiasi danno o sfregio ai muri del cimitero, alle cappelle, alle lapidi, ecc.;
- d) gettare fiori appassiti o altri rifiuti fuori dagli appositi cesti raccoglitori;
- e) sedere sui tumuli o sui monumenti e camminare sulle tombe;
- f) disturbare, in qualsiasi modo, i visitatori.

Titolo XVII – CONTRAVVENZIONI

Art. 107 Contravvenzioni

I contravventori alla norma del presente Regolamento, salvo che il fatto non costituisca reato più grave, sono puniti con l'ammenda stabilita dall'art. 358 del T.U. delle Leggi sanitarie 27/7/34, n. 1265 e successivamente modificazioni (D.P.R. 803 del 21/10/75).

Art. 108 Responsabilità per danni

L'Amministrazione comunale declina ogni responsabilità per danni o sinistri che, comunque, potessero derivare alle persone ed alle cose in dipendenza del collocamento di fiori o di oggetti ornamentali effettuati senza l'intervento del coordinamento dei servizi cimiteriali, sulle tombe, all'esterno dei colombari ed in genere sulle opere cimiteriali.

Le contravvenzioni saranno applicate ai sensi dell'art. 344 del T.U. delle Leggi Sanitarie, salvo non costituiscano reato previsto dal Codice Civile.

Art. 109 Accertamento delle infrazioni

Per l'accertamento delle infrazioni si osserverà il procedimento stabilito dagli art. 106 e seguenti del T.U. della Legge comunale e provinciale, approvato con R.D. 3/3/34 n. 383 e successive modificazioni.

Titolo XVIII – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 110 Regolamento di polizia mortuaria

Per quanto non previsto nel presente Regolamento, si richiamano le disposizioni del "Regolamento di Polizia Mortuaria" approvato con D.P.R. 21/10/75 n. 803 e del T.U. leggi sanitarie 27/7/34 n. 1265 e successive modificazioni.

Art. 111 Entrata in vigore del Regolamento

Il presente Regolamento entra in vigore subito dopo le approvazioni e le pubblicazioni prescritte dalla legge.

Alle disposizioni contenute nel presente Regolamento dovranno uniformarsi tutti coloro che otterranno, prima dell'approvazione del medesimo, concessioni cimiteriali.

Restano salvi i diritti acquisiti anteriormente alla data di applicazione del presente Regolamento di polizia mortuaria approvato con Deliberazione CC n. 8 del 29/4/88.

Gli interessati riceveranno comunicazioni dal Comune per espletare tutte le pratiche necessarie.

TARIFFE PER I SERVIZI CIMITERIALI

- per apertura loculi o ossari comunali £ 40.000 + IVA
- per apertura loculi in cappelle private:
 - loculi quadrati £ 60.000 + IVA
 - loculi longitudinali £ 120.000 + IVA
- per apertura fossa in aree trentennali
o in aree private £ 100.000 + IVA
- NESSUN contributo per apertura fosse in campo comune.

DIRITTI FISSI

- Diritto fisso sepoltura in:
- Campo comune – aree trentennali – loculi comunali £ 50.000 IVA ESENTE
- Cappelle private – aree private £ 150.000 IVA ESENTE

TARIFFE DEI SERVIZI SPECIALI CIMITERIALI – ESUMAZIONI

- Tassa per esumazione da loculi comunali £ 60.000 + IVA
- Tassa per esumazione in cappelle private £ 100.000 + IVA
- Tassa per esumazione da aree private o trentennali £ 100.000 + IVA
- Tassa per esumazione su richiesta dal campo comune £ 100.000 + IVA
- Tassa per investimento (tipo tomba romana) in aree private o aree trentennali (lavoro non eseguito dal comune) £ 100.000 + IVA

TARIFFE ALTRI SERVIZI CIMITERIALI

- Tassa per allacciamento acqua per costruzione edicola £ 80.000 + IVA
- Tassa per allacciamento luce per lavori a edicole
o aree private £ 20.000 + IVA
- Tassa per apposizione di cippi o monumenti £ 20.000 + IVA
- Deposito cauzionale per costruzione edicole £300.000 SENZA IVA

TARIFFE CONCESSIONI CIMITERIALI (Deliberazione C.C. n. 21 del 28/01/86)

- Di colombaro

1° FILA dal basso

2° “ “

3° “ “

4° “ “

5° “ “

6° “ “

- Di area per tomba di famiglia.

- Autorizzazioni per sepoltura familiari non aventi diritto nelle tombe di famiglia.

- Concessioni di cella (ossarietti), compresa cassetta

- Loculo ossario comune

1° FILA dal basso

2° “ “

3° “ “

4° “ “

5° “ “

6° “ “

7° “ “

8° “ “

9° - 10° - 11° fila